

Tribunale Napoli, Sent., 09/06/2021

CONCORDATO PREVENTIVO › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice

Dr .ssa Loredana Ferrara

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento- Piano del Consumatore n. 5/2021 ad istanza di (...) nata a (...) c.f.(...) rappresentata e difesa dall'avv. (...) presso il cui studio, sito in (...) al (...) l n. (...) elettivamente domicilia;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza dell'11.5.2021;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui è incorsa, (...) ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt.7-8 e 9 della L. n. 3 del 2012 rappresentando che dal 2012 risulta inadempiente nel pagamento del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa stipulato in data 1.8.2007 con (...) per l'importo di Euro 145.000,00 da restituire in 25 anni mediante il pagamento di n. (...) rate mensili (dell'importo di Euro 711,71 quanto alle rate 1-18 di preammortamento, di Euro 950,70 quanto alle rate di ammortamento 1-18 calcolate al tasso di ingresso, ed Euro 1.012,45 per le rate di ammortamento successive calcolate al tasso a regime), ed assistito dalla garanzia personale prestata dal padre (cfr.(...) documento contrattuale in atti, all. n. 1.4). In particolare evidenzia l'istante come l'impossibilità di provvedere al regolare pagamento delle rate era stato determinato dalla contrazione del reddito di lavoro conseguente alla riduzione dell'orario lavorativo imposto dal datore di lavoro al fine di garantire la conservazione dell'impiego, così passando, da un reddito netto mensile di circa Euro 1.000,00 percepito al momento della stipula del mutuo, a quello di Euro 650,00 (all. n. 1.11 e 1.12). In ragione del predetto inadempimento il creditore ipotecario aveva avviato azione esecutiva sull'immobile oggetto di garanzia iscritto al n. (...) R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Napoli.

Esponde, poi, che, oltre al debito di Euro 168.904,42 relativo al mutuo ipotecario, la restante esposizione era rappresentata per Euro 910,00 dal residuo del finanziamento chirografario stipulato con (...) in data 10.12.2019 e per Euro 3.563,36 dalla debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in ragione dell'irrogazione di sanzioni amministrative, per un totale di Euro 173,377,78.

La proposta di piano del consumatore articolata da (...) prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, il pagamento falcidiato e dilazionato del creditore ipotecario (per l'importo di Euro 135.802,50, in n. 250 rate mensili) ed il pagamento integrale dei residui ed esigui debiti nei confronti di (...) e dell'ADER, mediante la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di Euro 543,21 secondo le tempistiche meglio delineate nell'allegato n.2 del piano, ovvero in 260 rate mensili. Precisamente l'istante offre al creditore la quota del proprio reddito mensile disponibile al netto delle spese necessarie per il sostentamento. La proposta, inoltre, è sottoscritta anche dal terzo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. n. 3 del 2012, il quale si è obbligato al pagamento di quanto dovuto all'OCC, nonchè a titolo di sanzioni amministrative, ed a corrispondere quanto necessario per il

pagamento delle rate previste in piano fino a concorrenza di Euro 300,00 mensili.

Infine la ricorrente ha destinato al pagamento dei creditori le somme giacenti sul proprio conto corrente (per Euro 1.370,00) e il proprio credito per TFR, al momento della sua futura esigibilità, anche al fine di ridurre i tempi di adempimento del piano.

Parte ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni posseduti e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti per il sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da certificato di stato di famiglia.

E' stata altresì allegata la relazione particolareggiata redatta dalle dr.sse (...) e (...) nominate dal Tribunale di Napoli per svolgere, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012, i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi.

L'OCC ha comunicato ai creditori la data dell'udienza come previsto dall'art. 12-bis, comma 1, L. n. 3 del 2012.

Tanto premesso e passando al merito della proposta, occorre da subito evidenziare che parte ricorrente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett b) L. n. 3 del 2012, ovvero di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali", secondo la definizione data da ultimo dall'art. 4-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

La ricorrente versa, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che l'esposizione debitoria dell'istante (...) è determinata essenzialmente dal debito contratto per l'acquisto della casa di abitazione e che la impossibilità di regolarmente adempiere le obbligazioni assunte è stata causata dalla riduzione del reddito percepito quale operaia e, dunque, da un fattore sopravvenuto e non imputabile.

La proposta prevede il pagamento falcidiato e dilazionato del creditore ipotecario, in contrasto con quanto disposto dall'art. 8, comma 4, L. n. 3 del 2012 che esprime il principio del pagamento immediato dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Infatti, come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4451/18 "Il termine fissato dalla norma (art. 8, comma 4, ndr) ha natura non processuale, ma sostanziale. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene d'altro canto a incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione. Mancano, pertanto, gli stessi presupposti di base per potere predicare l'eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato. Del resto, l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale "la regola generale del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti (cfr. Cass., 9 maggio 2014, n. 10112)".

Nell'accordo de quo vertitur il trattamento proposto al creditore privilegiato non è rispettoso della legge, laddove prevede il pagamento falcidiato del debito in 250 rate mensili, così determinando "la rimessa in bonis" del contratto di mutuo ormai risolto, modificando, al di fuori di un espresso consenso, il piano di ammortamento, in una situazione, come evidenziato, in cui il credito privilegiato è immediatamente esigibile, essendo parte istante decaduta dal beneficio del termine (ed essendo tra l'altro in corso una procedura esecutiva).

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento prevede, all'art. 8, comma 4, quali uniche eccezioni al principio del pagamento immediato, l'ipotesi di continuazione dell'attività di impresa (in tal caso il pagamento può essere differito sino ad un anno dall'omologa) e l'ipotesi di liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione. A tali ipotesi va poi aggiunta la stipulazione di un accordo esterno al piano con il creditore ipotecario avente ad oggetto un riscadenzamento del debito, rectius, il consenso dallo stesso prestato alla proposta implicante il pagamento dilazionato. Tale principio affermato dalla Cassazione già con la decisione n. 17834/19, è stato poi ribadito con la decisione n.17391/2020 secondo cui "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, L. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori".

Orbene, il creditore ipotecario, all'udienza dell'11.5.2021 ha negato il consenso al pagamento rateale prospettato in piano opponendosi all'omologazione.

Dunque, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle deroghe -in senso estensivo sul crinale temporale- al principio del pagamento immediato del creditore ipotecario atteso che non si verte in tema di accordo con continuazione dell'attività d'impresa (presupposto per la fruibilità della moratoria annuale), né è stato prestato il consenso del creditore ipotecario, né parte ricorrente ha proposto la liquidazione del bene su cui grava l'ipoteca, così da collegare sia pure implicitamente alla sua vendita, allorquando concretamente sarebbe avvenuta (tenuto conto del mercato), l'effettivo pagamento del relativo credito privilegiato.

Il consumatore ha però insistito per l'omologa richiamando l'art. 12 bis, comma 3-bis, L. n. 3 del 2012 (come introdotto dalla legge di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. decreto Ristori, che ha anticipato alcune delle norme già previste in materia di sovraindebitamento nell'ambito del Codice della crisi di impresa) secondo cui: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

A dire di parte istante il creditore ipotecario non avrebbe operato una corretta valutazione del merito creditizio al momento della concessione del mutuo, atteso che a fronte di un reddito mensile netto percepito dalla mutuataria di circa Euro 1.000,00 aveva pattuito per il rimborso della somma finanziata una rata mensile minima di Euro 711,00. La entità della rata rispetto alle somme disponibili, secondo la prospettazione del consumatore, recava in nuce il rischio di sovraindebitamento e, dunque, della difficoltà o incapacità di restituire alle scadenze stabilite la somma ricevuta in prestito.

Orbene, questo Giudice ritiene fondate le osservazioni dell'istante in ordine alla condotta tenuta dal creditore ipotecario al momento della concessione del mutuo così da precludere allo stesso la possibilità di opporsi all'omologazione avendo negato consenso al pagamento dilazionato.

La novella dell'art. 12 bis L. n. 3 del 2012 sopracitata, infatti, ha previsto norme sanzionatorie per quegli intermediari che concedono credito senza aver previamente verificato o, comunque, senza aver adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del merito creditizio.

Emerge dall'impianto complessivo della riformata legge sul sovraindebitamento un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore e per la sua omologa. Si pensi da un lato al novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) secondo cui, limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", così limitando -quanto al profilo della meritevolezza- le condizioni soggettive ostative alla colpa grave, mala fede o frode; dall'altro al citato art. 12 bis, comma 3-bis che, ai fini dell'omologazione, attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvisto ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità.

Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore -che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore- deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.)

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, mirando all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito.

Orbene, nei mutui ipotecari l'ammontare della rata ragionevolmente non supera un terzo del reddito disponibile, in modo che il mutuatario possa far fronte alle spese correnti e a quella impreviste, nonché a possibili riduzioni di reddito, e ciononostante continuare a regolarmente adempiere le obbligazioni assunte.

Calando i principi sopra delineati nel caso di specie, emerge, quanto al profilo soggettivo del consumatore, che allo stesso non siano da imputare comportamenti gravemente colposi, improvvidi e rovinosi, non avendo lo stesso contratto debiti per esigenze voluttuarie, ma per soddisfare il bisogno primario alla casa di abitazione, così apparendo meritevole del c.d. fresh start, di un "nuovo inizio", lasciandosi alle spalle i debiti non soddisfatti ed accedendo a una seconda possibilità.

Né sono emersi atti in frode ai creditori.

Guardando, poi, alla condotta del creditore opponente, dalla documentazione prodotta si evince che la rata pattuita al momento della stipula del mutuo superava nettamente la quota sopra indicata (1/3) del reddito disponibile del debitore, cosicché la sopraggiunta e incolpevole riduzione del reddito da lavoro ha determinato l'impossibilità del mutuatario di adempiere.

Di tale sproporzione tra reddito disponibile e rata era ben consapevole la banca laddove ha sentito l'esigenza di garantire il pagamento di quanto dovuto non solo con l'iscrizione ipotecaria sull'immobile, ma anche con la fideiussione di un terzo.

Il creditore ipotecario, sul punto, non ha fornito prova di aver condotto un'adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini della erogazione del credito, e neppure ha dedotto alcunchè, limitandosi a negare il consenso al pagamento dilazionato del proprio credito nei termini prospettati da

Per tale ragione va precluso al creditore che versa in colpa, anche per non aver adeguatamente valutato il merito creditizio del cliente, di formulare opposizione alla omologazione del piano ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3-ter, L. n. 3 del 2012.

In mancanza di specifiche contestazioni, poi, sulla convenienza del piano rimessa ai creditori o a qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, L. n. 3 del 2012, non è necessario, ai fini dell'omologa, che il Giudice valuti la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Si osserva, comunque, come pure evidenziato nella relazione dell'OCC, che la somma di Euro 135.802,50 offerta in pagamento al creditore ipotecario, a fronte di un valore di stima dell'immobile in sede esecutiva di Euro 170.000,00, è comunque superiore alla offerta ridotta di un quarto rispetto al valore peritale che è possibile presentare al primo tentativo di vendita, senza tener conto di tutte le spese prevedibili connesse alla vendita forzata e all'attuale crollo del mercato immobiliare.

P.Q.M.

Il giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da (...) con l'assistenza del gestore della crisi dr.sse (...) e (...);

DÀ ATTO

che, ai sensi dell'art. 12 ter L. n. 3 del 2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli;

DISPONE

che l'istante ed il terzo effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

Si comunichi.

Conclusione

Così deciso in Napoli, il 9 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2021.